



## Art. 1 Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "**Società Italiana di Psico-Oncologia**" in breve denominata "**S.I.P.O.**".

## Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Ferrara, Corso Giovecca 203.

La sede legale può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale, l'Associazione costituisce sezioni Regionali, disciplinate da apposito regolamento definito ed approvato dal Consiglio Direttivo.

## Art. 3 Definizioni preliminari

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

## Art. 4 Scopi istituzionali

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) riunire i cultori e gli operatori della psico-oncologia (psicologi, psichiatri, oncologi e altre figure professionali operanti in ambito oncologico) recependone e tutelandone le istanze;
- b) promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione di questa disciplina in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca;
- c) stabilire relazioni scientifiche e/o rapporti di collaborazione con società scientifiche e con enti nazionali ed internazionali co-interessati agli scopi societari o aventi affinità di scopi e di programmi;
- d) contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate.

Ai fini del raggiungimento dei suoi scopi la Associazione si propone in modo particolare ma non esclusivo di

1. Promuovere ed erogare la Formazione e l'Educazione Medico-Scientifica Continua ed il conseguente Accreditamento con la verifica della qualità.
2. Attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della cittadinanza, compresa la popolazione scolastica.
3. Promuovere programmi per l'aggiornamento continuo degli operatori.
4. Sviluppare il carattere multidisciplinare della Psico-Oncologia, favorendo il confronto e le sinergie tra le discipline e le professionalità coinvolte.
5. Partecipare ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.
6. Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti la Psico-Oncologia.
7. Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.

## Art. 5 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 6 Soci

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o gli enti ammessi con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al Presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di condividere le finalità dell'Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il Coordinatore Regionale competente per l'aspirante Socio, la valutazione e l'eventuale accettazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi nel termine di 120 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell'interessato.

Sono Soci Onorari le personalità, nazionali od internazionali, assunte a particolare riconoscenza nel campo della Psico-Oncologia e che hanno contribuito allo sviluppo culturale e scientifico della disciplina. Essi sono chiamati a far parte della Società con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota sociale annuale.

La distinzione dei Soci nelle suddette categorie non comporta differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva ed agli atti dell'Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

## Art. 7 Ammissione e quota sociale

Ogni aspirante Socio Ordinario dovrà presentare domanda, sottoscritta da altri due Soci Ordinari, al Presidente dell'Associazione.

La domanda dovrà essere corredata da un *curriculum vitae e studiorum* dal quale risulti che il candidato è seriamente interessato al campo scientifico della Psico-Oncologia.

L'ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari devono corrispondere una quota associativa valida per l'anno solare per cui è stato effettuato il versamento. L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile.

L'impegno dei soci a versare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo è vincolante.

#### **Art. 8 Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea su tutti gli argomenti proposti.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Società.

#### **Art. 9 Perdita della qualità di socio**

La qualifica di Socio viene perduta:

- Per recesso del Socio, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;
- Per mancato pagamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- Per gravi fatti, situazioni o attività previa delibera di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato.

#### **Art. 10 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente della Società
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori (se nominato)
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) i Consigli Regionali
- g) i Comitati e le Commissioni eventualmente istituiti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano associati almeno da un anno.

All'Assemblea dei Soci spetta:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- c) l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;
- d) lo scioglimento della Società, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- e) l'esame di ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente convocata mediante comunicazione ai Soci con lettera da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o comunque quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano d'età. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Ogni Socio avente diritto può rappresentare con delega scritta fino ad altri due soci.

Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere fino a dodici preferenze fra le candidature presentate.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

I candidati per le cariche di Presidente e di Consigliere devono essere soci con diritto di voto.

E' consentita la candidatura di ciascun socio sia per la carica di Presidente che per quella di Consigliere.

La candidatura a Presidente e a Consigliere deve essere presentata al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima dalla data fissata per la votazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti.

Nel caso di votazione il Presidente dell'Assemblea nomina fino a quattro Scrutatori.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito ai punti a), b) ed e) soprascritti.

In prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione indicante il giorno, l'ora il luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria, delibera in merito ai punti c) e d) soprascritti, è convocata e costituita con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea ordinaria e straordinaria viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel Libro dei Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### **Art. 12 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Past President, e da 12 Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione della Società, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali, che non siano espressamente riservati dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Nell'ambito dei suoi compiti il Consiglio potrà anche individuare commissioni – coordinate da un Consigliere – che promuovano attività didattiche, di formazione e di ricerca.

Il Consiglio Direttivo eletto attribuisce al suo interno le altre cariche statutarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega, e può demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di espletare uno o più negozi determinati.

In caso di problemi urgenti e straordinari può costituirsi una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere; in tale caso la Giunta Esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio, che tuttavia deve essere convocato al più presto per la ratifica degli atti così compiuti, fermi i loro effetti nei confronti dei terzi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione per cooptazione scegliendo quale nuovo membro il primo dei non eletti disponibili o, nel caso ciò non fosse possibile, a sua discrezione uno fra i soci aventi diritto di voto.

Il Consigliere cooptato dura in carica sino alla successiva elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, delle quali una per l'elaborazione e l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'Assemblea e una con i Coordinatori Regionali.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante avviso spedito ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata per la riunione; la spedizione può avvenire per posta, per fax o per posta elettronica.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività della Società. L'invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale, tutte le decisioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi presiede la riunione in caso di sua assenza, e dal Segretario.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

#### **Art. 13 Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo**

All'atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce al suo interno le cariche di Vice-Presidente (in numero di 2), Segretario e Tesoriere. Il Vice-Presidente più anziano d'età sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente più anziano d'età che assume la rappresentanza legale della Società.

Laddove anche il Vice-Presidente più anziano d'età fosse impossibilitato, gli subentrerà il secondo Vice-Presidente.

Il Segretario è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, per le opportune valutazioni e la necessaria

approvazione, prima che sia sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva. La carica di Past President spetta di diritto al Presidente uscente.

#### **Art. 14 Presidente**

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprendente della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato; spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 12, nei limiti dei poteri così delegati.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l'andamento amministrativo della Società e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

#### **Art. 15 Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, anche non Soci, al di fuori del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea qualora lo ritenesse opportuno.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 16 Collegio dei Probiviri**

Il consiglio Direttivo elegge un Collegio dei Probiviri in numero massimo di tre componenti, cui demandare la vigilanza sulle attività della Società e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

I Probiviri rimarranno in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 Sezioni Regionali**

Con delibera del Consiglio Direttivo sono istituite Sezioni regionali per ogni regione geografica che abbia almeno – 15- quindici soci. Nel caso successivamente il numero dei soci si riducesse sotto i –15- quindici, spetterà al Consiglio Direttivo valutare le decisioni che riterrà più opportune.

I Soci appartenenti ad ogni Sezione regionale eleggono il Consiglio Regionale, composto da –10- dieci Consiglieri ed un Coordinatore Regionale che lo presiede eletto con votazione separata.

Ogni Consiglio Regionale nomina tra i Consiglieri un Segretario Regionale che è responsabile dell'ufficio di segreteria e un Tesoriere responsabile degli adempimenti economici ed amministrativi della Sezione.

I Consigli Regionali durano in carica quattro anni.

L'Assemblea dei soci di ogni Regione si riunisce almeno due volte all'anno per la programmazione delle attività della Sezione, su convocazione del Coordinatore e con le stesse modalità previste per l'Assemblea della Società.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento ed ai vincoli economici delle sezioni regionali si fa riferimento all'apposito regolamento interno che verrà formulato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 Comitati e Commissioni**

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consiglio Direttivo può costituire Comitati e Commissioni finalizzati all'approfondimento di particolari temi.

I componenti di tali Comitati e Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti alla Società. Ogni Comitato e/o Commissione è coordinato da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo. I componenti ed i Responsabili dei Comitati e delle Commissioni durano in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 Presidente onorario**

L'Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo della Psico-Oncologia e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo psico sociale o sanitario, un Presidente Onorario, che durerà in carica fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea.

Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.

#### **Art. 20 Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate, qualora sussista la disponibilità economica.

#### **Art. 21 Patrimonio e Fondo comune**

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società può disporre delle seguenti entrate:

- 1) delle quote associative annue versate dai Soci e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
- 2) di ogni altro contributo e rimborso che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, erogano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, destinati o non a specifici scopi;
- 3) di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo direttivo;
- 4) dalle erogazioni pervenute a seguito della stipula di specifiche convenzioni con Enti;
- 5) da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità; essi sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

E' vietata durante l'esistenza della Società la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti che operino nello stesso settore.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 22 Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione sull'attività dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

#### **Art. 23 Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa potrà essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24 Modifiche dello Statuto**

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

#### **Art. 25 Regolamenti interni**

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

#### **Art. 26 Riferimenti di legge**

Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.